

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA
RICORSO

PER: il Sig. **GREGORI STEFANO** (C.F. GRGSFN80B17H501S), nato a Roma il giorno 17.02.1980 ed ivi residente in via del Pavone 31, Campagnano di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Terracciano (C.F. TRRLRA66C68F839B; pec: lauraterracciano@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taranto n. 21 - 00182. Ai fini del presente giudizio si chiede che, ai sensi dell'art. 136, comma 1, c.p.a. ogni comunicazione sia inoltrata al seguente numero di fax 06/233220771 e/o all'indirizzo pec lauraterracciano@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce al presente atto;

ricorrente -

CONTRO:

- **Il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, in persona del Vice Capo Dipartimento vicario, dott. Gioacchino Giomi presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; pec ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it;

- resistenti -

NONCHE' NEI CONFRONTI:

- Polverino Vincenzo, nato il 22/07/1986, residente in Via Bortolo Pollini n. 12, -25087 Salò (BS);

- Borghetto Antonio, nato il 31/08/1988, residente in Via Ippolito Nievo n. 11, - 01100 Viterbo.

- Burrassi Michele, nato il 22/11/1983, residente in Viale Piacenza n. 73, - 43126 Parma.

- *controinteressati* -

per l'annullamento, previa sospensiva:

del decreto Registro decreti prot. n. 0000100 del 20.03.2019 notificato il 22.03.2019, con il quale il sig. GREGORI STEFANO è stato escluso dalla procedura selettiva "concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale", **all. n. 1;**

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) **Scheda medica** del 08.03.2019 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il sig. GREGORI STEFANO, discontinuo dal 1999, sarebbe affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale*" e di conseguenza, giudicato "*non idoneo*" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, **all. n. 2;**

b) **Verbale n. 30** del 08.03.2019 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D. del Capo Dipartimento n. 148 del 19 giugno 2018 e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. GREGORI STEFANO affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10; OS 05/10)*", **all. n. 3;**

- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i Sig.ri, - Polverino Vincenzo, nato il 22/07/1986,

residente in Via Bortolo Pollini n. 12, -25087 Salò (BS); Borghetto Antonio, nato il 31/08/1988, residente in Via Ippolito Nievo n. 11, - 01100 Viterbo. Burrassi Michele, nato il 22/11/1983, residente in Viale Piacenza n. 73, - 43126 Parma, o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. GREGORI STEFANO.

FATTO

. Con decreto del 30 luglio 2007 n. 3747, il Ministro dell'Interno ha stabilito che il personale volontario poteva accedere alla qualifica di Vigile del Fuoco mediante procedura selettiva. Pertanto il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per l'assunzione presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con decreto del Capo Dipartimento n. 5140 del 6 novembre 2008, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

. Con decreto del Capo Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni, sono state approvate le graduatorie finali del concorso in questione;

. con decreto del Ministro dell'Interno dell'11 marzo 2008, n. 78 recante "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

. con decreto del Capo Dipartimento n. 16 del 21 gennaio 2019, è stata nominata la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei richiamati requisiti psico-fisici ed attitudinali;

. **In particolare, potevano accedere alla suddetta procedura tutti coloro** che avessero presentato i seguenti requisiti: idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici.

. Essendo in possesso di tali requisiti, il sig. GREGORI STEFANO veniva inserito alla posizione n. 4912, punteggio 77,21 della graduatoria predisposta alla luce di tali parametri. (**all. n. 6**).

. Il sig. GREGORI si sottoponeva, pertanto, alle prove fisiche previste all'art. 10 del D.M. 3747/2007 ed espletate al fine di valutare la idoneità motoria dei candidati, consistenti in: esercizio con arrampicata su corda; percorso in equilibrio su una trave; scavalco di una parete; passaggio all'interno di un cunicolo; trasporto di un manichino.

All'esito di tali prove fisiche veniva giudicato idoneo.

10. In data 8 marzo 2019 il sig. GREGORI si sottoponeva, pertanto, a visita medica, presso la Commissione medica costituita nella sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi del D.M. n. 135/2017.

11. Il sig. GREGORI non aveva mai sofferto della patologia riscontrata, né di altro qualsivoglia problema. A conferma di ciò milita il fatto che tutte le visite cui il sig. GREGORI si è sottoposto - sia precedentemente che successivamente alla data del 8.3.2019- non hanno mai riscontrato la patologia di cui sopra. (allegate ai nn 7 .)

Avverso tutti i provvedimenti indicati in epigrafe si ricorre, quindi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 3747/2007; DEL D.M. N. 78/2008, ART. 1 COMMA 1; DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990; DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO SINTOMATICO DELLO SVIAMENTO E DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Come visto in punto di fatto il sig. GREGORI è stato escluso dalla graduatoria del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco (VVF) in

seguito al giudizio di "*non idoneità*" psico-fisica redatto dalla Commissione Medica esaminatrice (all. n. 1, 2, 3).

Ebbene, i certificati allegati evidenziano come **la capacità visiva del ricorrente sia di gran lunga superiore ai 14/10 richiesti per legge.**

L'erronea valutazione compiuta dalla Commissione qui impugnata insieme con il provvedimento di esclusione appare, dunque, smentita *per tabulas*.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

I vizi esposti sono talmente macroscopici da indurre, nel rispetto dell'interesse pubblico stesso sottostante allo svolgimento della corretta selezione, la sospensione dei risultati della procedura nelle more della definizione del merito.

Il *fumus* è evidente e tangibile, avendo la Commissione medica valutato il sig. GREGORI come "*non idoneo*" a causa di problemi visivi mai riscontrati dal ricorrente, né prima né dopo tale visita.

Quanto al *periculum* la sospensione dei provvedimenti impugnati si rende necessaria in quanto, trattandosi dello scorrimento di una graduatoria, il Corpo dei Vigili del Fuoco sta procedendo alla convocazione dei 500 volontari giudicati idonei.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa concessione di idonea misura cautelare:

- annullare il Verbale n. 30 emesso dalla Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, la quale ha giudicato il sig. GREGORI STEFANO affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10; OS 05/10)*";

- annullare la scheda medica del 8.3.2019 della suddetta Commissione secondo la quale il sig. GREGORI STEFANO sarebbe affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale*" e, di conseguenza, giudicato "*non idoneo*" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

- annullare il decreto di esclusione: Registro decreti **prot. n. 0000100 del 20.03.2019**, con il quale il sig. GREGORI STEFANO è stato escluso dalla procedura selettiva “concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per l'effetto, condannare Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a chiamare in servizio il ricorrente.

Con ogni consequenziale pronuncia sulle spese di lite ed il pagamento del C.U. se dovuto.

Roma,

Avv. Laura Terracciano

AVVISO

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, ORDINANZA DEL TAR LAZIO Pubblicata il 18/06/2019, N. 07865 /2019, REG.PROV.COLL. N. 05511/2019 REG.RIC., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”.